Non rilevanti gli investimenti nel circolante

Holding industriali

Alessandro Germani

Una società costituita per gestire gli investimenti di una persona fisica con prevalenza di attività finanziarie iscritte nel circolante non è una holding industriale in base alla risposta a interpello 266/2021 delle Entrate.

Dal bilancio 2019 il totale delle immobilizzazioni finanziarie rispetto all'attivo è pari al 45,68 per cento, sotto quindi il 50% richiesto dall'articolo 162-bis del Tuir sia per le società di partecipazione finanziaria (lettera b) sia di partecipazione non finanziaria (lettera c). Stante la gestione della propria liquidità, e non per conto terzi, la società non rientra fra gli intermediari finanziari (lettera a), mentre per il superamento dei requisiti delle lettere b) e c) non si considerano le partecipazioni speculative (iscritte nel circolante), tranne quelle riclassificate dall'attivo fisso in attesa di realizzo.

Chiarito dunque che l'istante non è holding industriale ex articolo 162-bis per il 2019, è tuttavia un operatore finanziario ai sensi della Mifid 2 e deve comunicare la pec al Registro elettronico degli indirizzi con codice operatore 16. Effettuando però solo negoziazione in conto proprio, non sarà soggetta alle comunicazioni all'anagrafe tributaria (articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73).

Viene confermata anche l'esclusione dagli obblighi sia Fatca che Crs (Common reporting standard), posto che non rientra nelle entità di investimento vista l'operatività solo in proprio. Come corollario di tutto ciò deriva che i proventi saranno tassati secondo le previsioni dei soggetti differenti da quelli di cui all'articolo 162-bis, non si applica l'Irap maggiorata per le banche e non è dovuto il saldo Irap 2019 e il primo acconto 2020. È evidente come tutto dipenda dalla composizione dell'attivo di bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA